



Agli Organismi di Certificazione
(SQNBA)
PROPRIE SEDI

e.p.c. Ad Accredia
PROPRIA SEDE

OGGETTO: Verifica pascolamento Eco-schema 1, livello 2 PSP - Allevamenti di montagna.

Si fa seguito all'incontro del 26 settembre 2025, nel corso del quale sono state analizzate le difficoltà segnalate da alcuni Organismi di certificazione sulla verifica del pascolamento nell'arco alpino, come anche nella fascia appenninica di alta montagna, nei casi in cui i bovini sono rientrati dai pascoli in quota a causa delle avverse condizioni meteorologiche, impedendo di fatto il controllo in loco del pascolamento. Proprio l'impraticabilità e l'inaccessibilità dei pascoli non permetterebbe l'accertamento dell'avvenuto pascolamento e in queste condizioni l'unica verifica possibile sarebbe di tipo documentale. Tale verifica risentirebbe, inoltre, di limiti connessi a pascoli situati nello stesso Comune o in Comuni limitrofi, che non prevedono la registrazione in BDN della movimentazione degli animali.

Al riguardo, si precisa che l'allegato 1, parte C del Decreto interministeriale 2 agosto 2022 prevede al punto 2 comma b *“per gli operatori della produzione primaria, valutazioni iniziali devono considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione”*. Inoltre, i piani dei controlli dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo e allevamento familiare, al punto 4, nel requisito relativo al Pascolo, è specificato che deve essere valutata l'intera zona di pascolamento a disposizione degli animali.

Ciò premesso, si ribadisce preliminarmente che la valutazione delle aree di pascolo di un allevamento che aderisce all'Eco-schema 1 livello 2 deve essere di tipo ispettivo sul pascolo dichiarato in cui sono presenti gli animali.

Tuttavia, per il solo anno 2025 e in considerazione dei tempi necessari all'accreditamento degli Organismi di controllo, nel caso di impraticabilità o non accessibilità del pascolo, debitamente documentato, il controllo potrà essere documentale purché la documentazione a supporto consenta di identificare il pascolo, l'avvenuto pascolamento degli animali nel periodo dichiarato, il numero di animali che sono stati al pascolo e la loro densità, mediante l'esame dei documenti di accompagnamento del fascicolo aziendale, quali mappe catastali, foto aeree, foto geolocalizzate, immagini georiferite, dichiarazione del gestore dei pascoli (nel caso di proprietà pubbliche, collettive o private diverse dall'allevatore), certificazioni rilasciate dall'Autorità pubblica (ASL, Carabinieri forestali o Corpo Forestale, Amministrazione comunale, ecc.). In assenza di idonea documentazione riportante gli elementi su indicati, il pascolamento non potrà essere certificato.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE



Nell'anno successivo, con riferimento a ciascuna posizione controllata sulla base degli elementi sopra riportati, ciascun Organismo di certificazione è tenuto ad effettuare un controllo puntuale volto a verificare la conferma del suddetto esito e, qualora la risultanza del controllo fosse negativa, gli Organismi Pagatori competenti procederanno ad effettuare il recupero delle somme percepite nel 2025, sulla base delle indicazioni che in merito saranno impartite da Agea Coordinamento.

Le informazioni relative all'esito di detti controlli dovranno essere messe a disposizione degli Organismi pagatori.

Il Capo Dipartimento DIPACSR
Giuseppe Blasi
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Il Direttore AGEA Coordinamento
Salvatore Carfi
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

<st